



Firenze, 27 febbraio 2024

AOOCRT Protocollo n. 0002266/28-02-2024



LEX 11
MOZ 1595

Al Presidente
del Consiglio Regionale della Toscana
Antonio Mazzeo
SEDE

MOZIONE
ai sensi dell'articolo 175 del Regolamento interno

OGGETTO: In merito alla Proposta di Direttiva UE sulla violenza di genere.

Il consiglio regionale

Premesso che:

Tra i documenti più rilevanti a livello internazionale in merito alle discriminazioni e violenza contro le donne si registrano:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), cornice più attuale di riferimento per le norme internazionali nel settore, comprese quelle europee.

Valutato come:

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato nel corso del tempo tre serie di conclusioni:

- nel 2010, il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare la raccolta di dati sulla prevalenza della violenza contro donne e ragazze;
- nel 2012, il Consiglio ha esortato gli Stati membri a «garantire l'adeguata disponibilità di servizi di assistenza per le vittime di violenza e l'applicazione di una prospettiva di uguaglianza di genere nell'ambito di tali servizi» e ha invitato la Commissione a considerare ulteriori strumenti giuridici e a sviluppare una strategia europea per combattere la violenza di genere;
- nel 2014, il Consiglio ha invitato gli Stati membri ad affrontare il problema della mancata denuncia, migliorando l'accesso ai servizi e stanziando finanziamenti adeguati e sostenibili per



combattere la violenza di genere e la mutilazione genitale femminile¹.

Si rileva tuttavia che attualmente nessun atto legislativo specifico dell'UE si occupa di violenza contro le donne e di violenza domestica; la questione è disciplinata solamente da alcune direttive e alcuni regolamenti dell'UE, in particolare nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, della parità tra donne e uomini e della politica di asilo², che si aggiungono alle conclusioni sopra elencate.

A titolo di esempio, si rileva una direttiva dell'UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e garantisce che i diritti delle vittime di violenza di genere siano rispettati in tutte le fasi dei procedimenti penali. Si tratta tuttavia di strumenti nati principalmente per altri scopi, nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, in ambito di parità tra donne e uomini e della politica di asilo, e solo di riflesso trattano la questione di base della violenza.

Visto che:

Per dare impulso a una necessità di normazione che si è col tempo resa indispensabile, l'8 marzo 2022 la Commissione europea aveva proposto una nuova direttiva, proprio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. L'obiettivo era quello di garantire - in tutta l'UE - un livello di protezione minimo da tale violenza.

Con la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica” - COM(2022) 105 final 2022/0066 (COD)³, si inseriscono una serie di reati, tra cui mutilazione genitale femminile, violenza, molestie e stalking online, condivisione non consensuale di materiale, istigazione all'odio ed alla violenza e, soprattutto, lo stupro, definito nell'articolo 5 come «qualunque costrizione a un atto sessuale non consensuale».

Valutato che:

I negoziatori europei stavano convergendo sul principio di “mancanza di consenso” come base per definire e criminalizzare tale gravissimo atto, permettendo così di sbloccare anche una serie di misure per rendere la giustizia effettiva, promuovendo un migliore accesso alla giustizia stessa, alla protezione ed alla prevenzione.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, infatti, essendo il diritto penale ancora essenzialmente

¹ https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/d_mh0415022itc.pdf

² <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-measures-end-violence-against-women/>

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0105>



Movimento 5 Stelle

di natura nazionale, si chiedeva che *“gli Stati membri provvedono affinché per "atto non consensuale" sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario della donna o senza che la donna sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle sue condizioni fisiche o mentali, sfruttando l'incapacità di esprimere una libera volontà in quanto incosciente, ebbra, addormentata, malata, fisicamente lesa o disabile”*.

La proposta presentata dalla Commissione nel 2022 definiva lo stupro come sesso senza consenso; senza bisogno, da parte delle vittime, di ostensione di prove per dimostrare di essere state minacciate o costrette.

Tenuto conto che:

Contro questa linea, sostenuta anche da Spagna, Belgio, Lussemburgo, Svezia e Italia, e basata sul concetto “solo sì significa sì”, 14 altri Stati membri – tra cui Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca – si sono opposti, contestando una tale definizione a livello europeo, chiedendo che siano le vittime a dover dimostrare l'uso della forza o della minaccia.

Dopo aver espressamente sancito che “il sesso senza consenso è stupro”, la versione della Proposta uscita dal “Trilogo” (un negoziato interistituzionale informale che raccoglie rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea), ha progressivamente mutato posizione, potando all'esclusione del reato di stupro e delle sua definizione completa nell'atto; un accordo provvisorio che cassa la norma, peraltro già prevista nella Convenzione di Istanbul.

Alcune fonti riferiscono che si tratterebbe non di un'opposizione nel merito, ma motivata da ragioni tecniche: la base giuridica della direttiva non permetterebbe includere la definizione di stupro poiché esso non è qualificabile come "crimine europeo", come sostenuto dal servizio giuridico del Consiglio dell'Ue. Non appare altresì sufficiente l'inserimento di una clausola di revisione per riconsiderare la legge dopo cinque anni di attuazione, né l'aggiunta di un articolo che obbliga gli Stati membri a "sensibilizzare" sul consenso sessuale e a promuovere una "cultura del consenso".

Si ritiene che questo passaggio rappresenti una marcia indietro, al pari della cancellazione dell'articolo 4 sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, che ha privato di vigore la Direttiva, riducendola a un compromesso ridimensionato e indebolito rispetto al testo varato nel 2022 dalla Commissione e poi rafforzata dal Parlamento europeo. Molte organizzazioni, istituzioni⁴ e parti sociali hanno manifestato la propria contrarietà al testo, che nonostante ciò si avvia alle fasi successive dell'iter: un atteggiamento che, soprattutto alla luce delle recenti ratifiche della Convenzione di Istanbul da parte dell'Unione Europea, appare come una pericolosa deriva.

Considerato come:

⁴ <https://unire.unimib.it/2024/02/05/unire-dichiarazione-contro-la-modifica-alla-direttiva-europea-sulla-violenza/>



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare

Movimento 5 Stelle

L'accordo raggiunto il 6 febbraio dovrà poi essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dando agli stati membri tre anni di tempo per attuare la direttiva.


Tutto ciò premesso e considerato:

Impegna la Giunta regionale:

Ad attivarsi presso il Governo e le tutte sedi opportune presso l'Unione e il Parlamento europei per intervenire affinché la direttiva sia riportata allo spirito originario, definendo il reato di stupro in maniera univoca e chiara a livello europeo, in ossequio ai principi e valori cardine dell'Unione Europea stessa.

La Consigliera Regionale


Irene Galletti


SILVIA NOFERI